

1

SOGGETTI OBBLIGATI

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di Commercio o C.C.I.A.A.) competente per territorio.

La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentata una comunicazione rifiuti per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Nei seguito il soggetto che effettua la dichiarazione è denominato dichiarante.

La comunicazione rifiuti riguarda gli obblighi e i soggetti previsti:

- dall'articolo 11 e dall'articolo 19 comma 4-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n° 389;
- dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n° 389.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti sono:

- > *per quanto riguarda la gestione e la produzione dei rifiuti speciali (compresi i rifiuti di imballaggio):*
 - i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti,
 - i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti,
 - i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
 - le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi,
 - le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a lire 15 milioni limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
 - le imprese e gli enti che producono:
 - rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (escluse le imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale a tre),
 - rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
 - i fanghi prodotti:
 - dalla potabilizzazione delle acque,
 - da altri trattamenti delle acque,
 - dalla depurazione delle acque reflue,
 - dall'abbattimento di fumi,
- > *per quanto riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati:*
 - i comuni,
 - i consorzi di comuni,
 - le comunità montane,
 - le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
- > *per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti:*
 - le autorità portuali, ove istituite, o le autorità marittime
- > *per quanto riguarda i rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione:*
 - i gestori del servizio pubblico,
- > *per quanto riguarda gli imballaggi immessi sul mercato ed esportati:*
 - i produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno secondo il regolamento del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) di cui all'art. 31 del D.M. 29 ottobre 1997 relativo allo statuto del CONAI,
 - gli autoproduttori di imballaggi così come definiti dal sopracitato regolamento CONAI,
 - gli importatori di imballaggi vuoti e pieni,
 - gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni;
- > *per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzati:*
 - i riutilizzatori.

Tali soggetti se non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la comunicazione rifiuti non devono presentare una comunicazione rifiuti in bianco.

I rifiuti non pericolosi di origine industriale o artigianale assimilati ai rifiuti urbani in base al regolamento comunale di cui all'articolo 21 comma 2 D.Lgs 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono dichiarati: dal comune, dal consorzio di comuni, dalla comunità montana, dall'azienda speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, che gestisce il servizio, unitamente ai rifiuti urbani.

Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

Le dichiarazioni relative alle quantità, alle tipologie ed all'identità dei soggetti che conferiscono i rifiuti pericolosi e speciali non